AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA N. 371 del 23 settembre 2026

Fasc. Anac 3038/2026

Oggetto

Ipotesi di inconferibilità ex art. 4 del d. lgs. n. 39/2013 dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio Tecnico presso il Comune di *omissis*.

Riferimenti normativi

Art. 4 comma 1 lett. c) d.lgs. n. 39/2013

Parole chiave

Inconferibilità, incarico di responsabile, sussiste

Visto

l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

Visto

l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

Vista

la relazione dell'Ufficio sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF),

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 23 settembre 2026,

Delibera

Ritenuto in fatto

Nell'ambito dell'attività istituzionale svolta dalla scrivente Autorità sono venute in rilievo possibili criticità in relazione al conferimento a *omissis*, in data 26.02.2025, dell'incarico ex art. 110 co. 1 del TUEL in qualità di funzionario tecnico appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione e, successivamente in data 06.03.2025, dell'incarico di Responsabile del 3° Settore "Area Tecnico Manutentiva".

In particolare è venuta in rilievo la possibile violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 39/2013, tenuto conto che il conferimento, da parte del Comune di *omissis*, dell'incarico di Responsabile ex art. 110 TUEL sarebbe stato preceduto dallo svolgimento di un incarico professionale a favore del medesimo comune e dell'incarico di "Esperto del Sindaco", regolarmente remunerato con fonti del bilancio comunale.

E' inoltre emerso un possibile conflitto di interessi di *omissis*, tenuto conto che lo stesso riveste sia il ruolo di Responsabile del 3° Settore Tecnico Manutentivo del Comune, sia la carica di amministratore unico della società *omissis* che ha proposto un progetto di interesse per il Comune.

Al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione, con nota del 21 maggio 2026 sono state chieste al RPCT del Comune le seguenti informazioni: a) elenco dettagliato di tutti gli incarichi conferiti dal Comune di *omissis* a *omissis*, compresi quelli per la redazione del Piano di Protezione Civile e del Piano Amianto del Comune di *omissis*, atteso che il Piano di Protezione Civile del Comune risulta adottato nei mesi di febbraio-marzo 2025; b) elenco dettagliato di tutti gli incarichi conferiti dal Comune di *omissis* alla società *omissis* e di tutti i rapporti sussistenti tra il Comune e la società; c) per ognuno degli incarichi/rapporti inseriti nei predetti elenchi, indicazione: dell'atto di conferimento/contratto, dell'oggetto specifico, della data di inizio e termine, dell'importo pattuito e dei pagamenti (date e importi) effettuati dall'amministrazione comunale a favore del professionista e della società, allegando eventuale documentazione probatoria ritenuta necessaria.

E' stato inoltre chiesto di fornire copia e chiarimenti in merito alle dichiarazioni ex art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 rilasciate dall'interessato all'atto di conferimento degli incarichi sopra citati ex art. 110 TUEL, oltre che annualmente in materia di incompatibilità, preso atto che le stesse non risultavano reperibili all'interno della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del comune.

La richiesta veniva riscontrata dal RPCT del Comune con nota del 16 giugno 2026.

Dagli atti in proprio possesso e alla luce delle informazioni acquisite dal RPCT, ravvisandone i presupposti, l'Autorità con nota dell'8 luglio 2026 ha comunicato agli interessati l'avvio del procedimento di inconferibilità ex art. 4 del d.lgs. n. 39/2013, assegnando il termine di 30 gg per la presentazione di memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri.

Con nota del 10 luglio 2026, il RPCT ha trasmesso all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento, indirizzata da ANAC anche allo stesso, tenuto conto che il Commissario straordinario, nominato in sostituzione del Sindaco e della Giunta del Comune, con delibera n. *omissis*/2026 aveva provveduto nel frattempo a revocare a *omissis* l'incarico dirigenziale conferito dal Sindaco.

A seguito dell'avvio del procedimento di vigilanza, non risulta pervenuto alcun riscontro né da parte del RPCT del Comune, né da parte dell'interessato.

Il 24 e 25 maggio 2026 presso il Comune di *omissis* si sono tenute le elezioni amministrative per la nomina del nuovo consiglio comunale, ma la sezione AT del sito comunale non risulta aggiornata.

Considerato in diritto

Il conferimento dell'incarico sopra citato appare integrare l'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 4 d.lgs. 39/2013 in relazione all'attività professionale svolta dall'interessato a favore dell'ente comunale.

L'art. 4, co. 1 lett. c) d.lgs. 39/2013 dispone infatti che *"A coloro che, nell'anno precedente, […] abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti: […] c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento"*.

Gli elementi costitutivi della prospettata fattispecie di inconferibilità sono dunque i seguenti:

a) assunzione di un incarico dirigenziale esterno, comunque denominato nelle pubbliche amministrazioni, relativo allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che ha esercitato poteri di regolazione e finanziamento;

b) svolgimento, nell'anno precedente l'assunzione dell'incarico – c.d. "periodo di raffreddamento" - di attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione che conferisce l'incarico.

L'accertamento di tale ipotesi di inconferibilità va condotto tenendo conto del comma1-bis dell'art. 4 in esame, che dispone: *"Nelle ipotesi in cui l'incarico, la carica o l'attività professionale abbia carattere occasionale o non esecutivo o di controllo, il comma 1 non si applica. In tale circostanza è richiesta l'adozione di presidi organizzativi e di trasparenza atti a gestire potenziali conflitti di interesse."*

Al fine dell'istruttoria sono stati quindi valutati tanto gli incarichi attribuiti in destinazione, quanto quelli svolti in provenienza.

a) In destinazione - Assunzione di un incarico dirigenziale esterno nelle pubbliche amministrazioni relativo allo specifico settore dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

Con determina sindacale *omissis* del 26.02.2025, previo avviso pubblico, è stato conferito a *omissis* l'incarico ex art. 110 co. 1 del TUEL, in qualità di funzionario tecnico appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, a tempo determinato per la durata del mandato del Sindaco.

Con determina sindacale *omissis* del 06.03.2025, previo avviso pubblico, è stato conferito a *omissis* l'incarico ex art. 110 TUEL di Responsabile del 3° Settore Area Tecnico Manutentiva, con incarico di elevata qualificazione, fino al 31.12.2025.

Con determina sindacale *omissis* del 08.01.2026 è stato conferito a *omissis* l'incarico di Responsabile del 3° Settore Area Tecnico Manutentiva, con incarico di elevata qualificazione, fino al 31.12.2026.

Con determina del Commissario Straordinario *omissis* del 13.03.2026, è stato dichiarato cessato il rapporto di lavoro a tempo determinato con *omissis*. In merito risulta pendente il ricorso proposto dall'interessato contro la determina di cessazione del proprio incarico.

Occorre in primo luogo esaminare la riconducibilità degli incarichi in esame alla categoria degli incarichi dirigenziali esterni, tenuto conto che l'art. 1, co. 2, lettera k), del d.lgs. n. 39/2013 li definisce come "*gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni*".

Gli incarichi in esame, attribuiti a *omissis* ai sensi dell'art. 110, co. 1 del TUEL, in assenza di altra figura dirigenziale sovraordinata, appaiono rientrare nella definizione del richiamato art. 1, comma 2, lett. k), del d.lgs. n. 39/2013, atteso che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione.

Va rilevato in merito che quest'Autorità nella delibera n. 1001 del 21 settembre 2016 e nella delibera n. 925 del 13 settembre 2017, ha evidenziato che "*Tutti gli incarichi dirigenziali interni ed esterni mediante i quali sia conferita la responsabilità di un servizio/ufficio, sono soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 39/2013".*

In merito all'ulteriore requisito previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 39/2013 – conferimento di un incarico dirigenziale presso lo specifico settore dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento – occorre precisare che gli incarichi di Responsabile di cui trattasi appaiono essere conferiti nell'ambito del 3° Settore Area Tecnico Manutentiva, competente su tutte le attività dell'area tecnica svolte dal comune, comprese quelle relative alla redazione del Piano di Protezione Civile, affidato a *omissis* con determinazione del 2019 e concluso nel 2025.

Tale circostanza appare confermata dai seguenti elementi di fatto:

- l'incarico professionale per l'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di *omissis* è stato aggiudicato a *omissis* con determina a contrarre del Responsabile del 3° Settore n. *omissis* del 31.05.2019;
- con nota del 24.01.2025 *omissis* ha tramesso al Responsabile del 3° Settore del Comune l'elaborato conclusivo denominato "Relazione Generale" relativo all'incarico professionale a lui conferito con determina del Responsabile del 3 Settore n. 138 *omissis* del 31.05.2019, per l'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile.

Pertanto, gli incarichi attribuiti a *omissis* ex art. 110 co. 1 del TUEL risultano relativi al 3° Settore, che coincide con quello che ha esercitato i poteri di regolazione e finanziamento nei confronti dell'incarico professionale precedente, conferito a *omissis* nel 2019 e concluso nel 2025, come meglio dettagliato al paragrafo che segue.

Ne consegue che appare sussistere il requisito in destinazione richiesto dall'art. 4 del d.lgs. n. 39/2013 ai fini dell'ipotesi di inconferibilità ivi disciplinata.

b) Svolgimento di attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione che conferisce l'incarico.

Dagli atti – determina a contrarre del Responsabile del 3 Settore n. 138 *omissis* del 31.05.2019 sopra richiamata e nota del 24.01.2025 con cui *omissis* ha tramesso al Responsabile del 3° Settore del Comune l'elaborato conclusivo denominato "Relazione Generale" relativo all'incarico professionale a lui conferito con la suddetta determina – è emerso che, nell'anno antecedente all'assunzione dell'incarico di

Responsabile del 3° Settore, *omissis* abbia svolto l'attività professionale inerente all'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di *omissis*.

In particolare, è risultato che il suddetto incarico, affidato al professionista in data 31.05.2019, è stato concluso in data 24 gennaio 2025, tramite "consegna ufficiale" con nota di *omissis* del 24.01.2025.

Dalla predetta nota del 24.01.2025 si evince inoltre che il professionista, nell'espletamento del proprio incarico, ha trasmesso tutti gli elaborati costituenti il Piano Comunale di Protezione Civile per il Comune di *omissis*, di cui lo stesso professionista dichiara di aver archiviato le ricevute di trasmissione, evidenziando altresì che l'Ufficio preposto non ha mai mosso contestazioni.

In merito si osserva che, trattandosi di un incarico professionale affidato a maggio 2019 e terminato con la consegna a gennaio 2025, tale incarico appare assumere il carattere della continuità e della stabilità, così rientrando nella definizione di "attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico" di cui all'art. 4, co. 1, del d.lgs. n. 39/2013 (cfr. delibere Anac nn. 630/2021 e 676/2021).

Quindi, l'incarico professionale svolto in provenienza da *omissis* dal 2019 al 2025 per il Comune di *omissis* – e quindi dallo stesso regolato, finanziato o comunque retribuito - appare rilevante ai fini dell'inconferibilità, ex art. 4 d.lgs. n. 39/2013, dei successivi incarichi conferiti al medesimo soggetto ai sensi dell'art. 110 del TUEL, relativi allo specifico Settore 3° del Comune che ha esercitato i poteri di regolazione e finanziamento.

Si deve altresì rilevare che *omissis* risulta aver svolto, in provenienza, anche gli incarichi di esperto del Sindaco e di amministratore della società *omissis*.

Quanto all'incarico di esperto del Sindaco, lo stesso appare escluso dalla nozione di attività professionali, come già affrontato dall'Autorità nella delibera n. 669 del 28.09.2021.

Tale incarico, in base a quanto comunicato dal RPCT di codesto Comune, è stato conferito ai sensi dell'art. 14 della L.R. Sicilia n. 7 del 1992, (recante "*Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica*") ai sensi del quale "*Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione".*

L'Autorità con la delibera sopra citata n. 669/2021 ha già avuto modo di precisare che il ruolo in questione può ricondursi nell'alveo degli incarichi di tipo fiduciario che, normalmente, appaiono sforniti di poteri di amministrazione e gestione diretta, caratterizzandosi, viceversa, per una spiccata vocazione di supporto e sostegno all'attività e ai compiti espletati dal diretto responsabile (il sindaco nel caso di specie). L'attività svolta in provenienza si concretizza, perciò, nel perseguimento di un fine di tipo pubblicistico riferibile al medesimo ente in cui il soggetto in esame ha assunto, in un secondo momento, l'incarico di destinazione.

Ciò significa che il soggetto coinvolto non è espressione di due interessi tra di loro contrastanti, l'uno di tipo privatistico/personale (in provenienza), l'altro di tipo pubblicistico in ragione dell'incarico assunto (in destinazione), bensì egli – almeno astrattamente - ha perseguito un'unica finalità di tipo pubblicistico, facente capo al Comune.

Tale considerazione risulta confermata dalle competenze elencate dal RPCT con riferimento a tale incarico, consistenti in: 1. Indirizzo e programmazione di attività di accesso a fonti di finanziamento; 2. Supporto ad attività in materia di dissesto idrogeologico e nelle attività di raccordo con il Dipartimento

regionale di Protezione Civile; 3. Pianificazione ambientale; 4. Supporto agli uffici in ambito geologico; 5. Progettazione europea; 6. Supporto nella gestione degli appalti pubblici.

Pertanto, l'incarico di esperto del Sindaco, svolto in provenienza, non appare quale incarico ostativo all'assunzione degli incarichi in destinazione ex art. 110 co. 1 del TUEL.

Quanto all'incarico di amministratore della società *omissis*, dall'analisi delle visure camerali è emerso che *omissis* riveste tale incarico da maggio 2022, ossia dalla costituzione della società, unitamente alla qualifica di socio al 20%.

Va precisato che la società *omissis* risulta proponente del progetto denominato *omissis*, in relazione al quale il Comune di *omissis*, con delibera di Giunta Municipale n. *omissis* del 10.05.2023, ha preso atto del provvedimento proposto dal Sindaco di utilizzare la tecnologia di carbonizzazione idrotermica (Hydro Thermal Carbonization – HTC) per il trattamento innovativo dei fanghi presso l'impianto comunale di depurazione a vasche Imoff, in vista di un successivo Partenariato Pubblico Privato (PPP).

Quanto ai rapporti intercorsi tra il Comune di *omissis* e la società *omissis*, il RPCT del Comune ha rappresentato che alla Deliberazione di G.M. n. *omissis* del 10.05.2023, avente ad oggetto "Presa d'atto della proposta di partecipazione al progetto *omissis*, ha fatto seguito solo un Verbale di sopralluogo presso il locale impianto di depurazione comunale, ma tale attività non ha comportato oneri per l'ente.

Il RPCT ha inoltre evidenziato che nessun contratto è stato stipulato con la società in questione, né sono stati corrisposti pagamenti in favore della stessa.

In conclusione, tra le attività e gli incarichi rivestiti "in provenienza" da *omissis* nell'anno antecedente all'assunzione dell'incarico di Responsabile del III Settore del Comune, appare rilevante, ai fini dell'ipotesi di inconferibilità disciplinata dall'art. 4 d.lgs. n. 39/2013, l'incarico professionale relativo all'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di *omissis*, svolto dal 2019 al 2025, in quanto presenta i requisiti della continuità e della stabilità e appare regolato, finanziato o comunque retribuito dallo stesso Settore III Comune.

Sull'applicabilità dell'art. 4, co. 1, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013

Tenuto conto di tutto quanto sopra riportato, si ritiene sussistente l'ipotesi di inconferibilità ex art. 4 d.lgs. n. 39/2013 dell'incarico ex art. 110 TUEL, attribuito a *omissis* con decreto del Sindaco di *omissis* in data 26.02.2025, seguito dai decreti del Sindaco del 06.03.2025 e del 08.01.2026 di assegnazione dello stesso quale Responsabile del III Settore – Area Tecnico Manutentiva, tenuto conto che non risulta trascorso il periodo di raffreddamento di un anno rispetto all'incarico professionale, inerente l'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di *omissis*, svolto dal 2019 e terminato con la "consegna ufficiale" avvenuta con nota di *omissis* del 24.01.2025.

Sulla dichiarazione ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013

In relazione alle dichiarazioni di cui all'art. 20 del d.lgs. 39/2013, il RPCT del comune ha comunicato che soltanto all'atto del conferimento dell'incarico ex art. 110 TUEL, avvenuto con decreto del Sindaco n. *omissis* del 26.02.2025, risulta rilasciata da *omissis* la dichiarazione ex d.lgs. 39/2013, sottoscritta in data 27.02.2025, ma non acquisita formalmente agli atti dell'ente.

Invece, non risulta resa nessuna dichiarazione di *omissis* in relazione al conferimento dell'incarico di Responsabile del III Settore – Area Tecnico Manutentiva, avvenuto prima con decreto del Sindaco n. *omissis* del 06.03.2025 e poi con decreto del Sindaco n. *omissis* del 08.01.2026.

In merito si ricorda che l'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013, in tema di dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, dispone quanto segue:

"1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.
2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni".

Occorre, pertanto, che l'amministrazione conferente svolga le verifiche di propria competenza in merito alla suddetta dichiarazione, anche al fine di quanto prevede il comma 5 dell'art. 20 d.lgs. n. 39/2013.

Tutto ciò ritenuto e considerato

DELIBERA

- l'inconferibilità, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. 39/2013, dell'incarico di Responsabile ex art. 110 comma 1 del TUEL conferito presso il Comune di *omissis* a *omissis*, con conseguente applicazione dell'art. 17 del d.lgs. n. 39/2013 all'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto;
- di rimettere all'ente conferente, con il supporto del RPCT, l'accertamento del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013, in merito alla presentazione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed all'eventuale applicazione del comma 5 del medesimo articolo;
- di rimettere al RPCT dell'ente conferente, in relazione all'art. 18, commi 1 e 2, del d.lgs. 39/2013 e secondo anche quanto chiarito nella delibera ANAC n. 464/2025, la valutazione dell'elemento soggettivo in capo all'organo conferente, tenendo conto delle peculiarità del caso di specie;
- di dare comunicazione della presente delibera ai soggetti interessati.

Il RPCT competente, in particolare, avrà il compito di:

1. comunicare al soggetto cui è stato conferito l'incarico la causa di inconferibilità e la conseguente nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto e fornire ausilio all'ente nell'adozione dei provvedimenti conseguenti;
2. curare, all'interno dell'amministrazione, il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20 d.lgs. n. 39/2013, ivi compreso il comma 5 della norma;
3. contestare la causa di inconferibilità ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013.

Per ciò che concerne l'art. 18, si precisa che:

- il procedimento deve essere avviato nei confronti di tutti coloro che, alla data del conferimento dell'incarico, erano componenti dell'organo conferente, ivi inclusi i componenti medio tempore cessati dalla carica;

- il termine di tre mesi di cui all'art. 18, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013 decorre dalla data di comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento instaurato dal RPCT nei confronti dei soggetti conferenti;
- i componenti dell'organo non possono per tre mesi conferire tutti gli incarichi di natura amministrativa di loro competenza ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto 39/2013, così come definiti dall'art. 1, comma 2;
- la sanzione ex art. 18 non trova applicazione nei confronti dei componenti cessati dalla carica nell'esercizio delle funzioni attinenti ad eventuali nuovi incarichi istituzionali; tuttavia, la stessa tornerà applicabile, per la durata complessiva o residua rispetto al momento della cessazione della carica, qualora i medesimi soggetti dovessero nuovamente entrare a far parte dell'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo;
- il RPCT è tenuto a comunicare all'ANAC i provvedimenti adottati in esecuzione di quanto sopra.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 29.09.2026

Il Segretario

Valentina Angelucci

Atto firmato digitalmente